



Ratifica Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa

A.C. 2523

Nota di verifica n. 238

4 agosto 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2523
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016
Relatore per la Commissione di merito:	Migliore
Gruppo:	IV
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1084) – autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Ad anni alterni a decorrere dal 2020
Art. 3 disegno di legge di ratifica	5.648 annui

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
L'Accordo tra Italia e l'Uruguay si compone di tredici articoli e definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa.	La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all' Articolo II dello stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e di consultazioni

	tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Con riferimento a tale fattispecie l'applicazione dell'Accordo comporta un onere complessivo - secondo l'art. 3, comma 1, del ddl di ratifica e la relazione tecnica - pari a 5.648 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020 (<i>cfr. infra</i>).
Articolo II: prevede l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale che determineranno le linee guida, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione (par. 1, lett. a). Inoltre, si prevedono programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate (par. 1, lett. c). La cooperazione tra le Parti potrà avvenire, tra l'altro, attraverso le seguenti modalità: scambio di esperienze tra esperti delle due Parti (par. 3, lett. b); incontri tra rappresentanti delle istituzioni della difesa (par. 3, lett. c); scambio di istruttori e studenti di Istituzioni militari (par. 3, lett. d); partecipazione a corsi teorici e pratici di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa (par. 3, lett. e); partecipazione all'addestramento militare (par. 3, lett. f).	La relazione tecnica, con riferimento all'<u>Articolo II, par. 3, lett. c)</u> relativo agli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, precisa che questi si terranno una volta l'anno, alternativamente, in Italia e in Uruguay. La relazione tecnica ipotizza, a riguardo, l'invio a Montevideo di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 Ten. Col./Magg.) con una permanenza di 3 giorni in detta città, per un onere complessivo di 5.648 euro. Concorrono alla determinazione dell'onere le seguenti voci di costo: • <u>4.620 euro, spese di viaggio</u> [2 biglietti aereo a/r Roma – Montevideo (2.200 euro x 2) + maggiorazione del 5 % (110,00 euro x 2), ai sensi della normativa vigente (2.310 euro x 2)]; • <u>1.028 euro, spese di missione:</u> ◦ 660 euro – pernottamento (165 euro al giorno x 2 pers. x 2 notti); ◦ 193 euro - diaria per il <u>dirigente militare</u>. L'importo della diaria giornaliera, pari a euro 112,52, viene ridotto del 20% ai sensi della legge n. 248/2006, per un importo di euro 90,02. Tale valore viene ulteriormente ridotto di un terzo, in quanto l'<u>alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa</u>, e determinato in euro 60,01. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione (tab. A della circolare RGS n. 12/2010), sull'importo di euro 8,36, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 13,22, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 4,32. Sommando tale importo di euro 4,32 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 60,01, si ottiene l'importo di euro 64,33 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 193,00; ◦ <u>175 euro</u> – diaria per l'altro <u>militare</u>

non dirigente. L'importo della diaria, pari a euro 104,90, anche in tal caso, viene ridotto del 20% (euro 83,92) ed è ulteriormente abbattuto di un terzo e determinato in euro 55,95. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione (tab. A della circolare RGS n. 12/2010), sull'importo di euro 22,61, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 6,79, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 2,22. Sommando tale importo di euro 2,22 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 74,26, si ottiene l'importo di euro 55,95 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 175,00.

La RT, tenuto anche conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo II, paragrafo 3 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso, delle relative spese, precisa che:

- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (Art. II, par. 3, lett. b)), di visite alle navi e aeromobili militari (Art. II, par. 3, lett. h)), e così pure di attività culturali e sportive (Art. II, par. 3, lett. i)) sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte per la formazione, partecipazione a corsi, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (Art. II, par. 3, lett. d ed e)), per la partecipazione ad attività di addestramento militare (Art. II, par. 3, lett. g)), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale partecipazione alle attività di cui all'Articolo II, par. 3, lett. a), c), j), k) e l), non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e sarà assicurata:
 - nei limiti della quantificazione degli oneri di missione sopra riportata, se

	relativa a personale italiano; ◦ previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, se relativa a personale ad esso appartenente.
Articolo III: reca la disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo che le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione in specifiche categorie di armamenti indicate dalla disposizione.	La relazione tecnica afferma che le previsioni della norma costituiscono elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di <i>procurement</i> con l'Uruguay e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato.
Articolo V: prevede la rinuncia alle richieste di risarcimento contro i membri delle Forze per i danni causati in occasioni delle attività del presente Accordo, salvo dolo o negligenza grave (par. 1). In caso di danni a terzi, ciascuna Parte se ne farà carico (par. 2). In caso di responsabilità congiunta per danni a terzi, le parti se ne faranno carico solidamente (par. 3).	La relazione tecnica rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso si verificassero le predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Articolo VI: reca la disciplina degli aspetti finanziari dell'Accordo. In particolare viene disposto che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, ivi inclusi: le spese di viaggio dal e fino al punto di entrata dello Stato ospitante (par. 1, lett. a), le spese relative al proprio personale, incluse l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché le spese di vitto e alloggio (<u>par. 1, lett. b</u>); le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (<u>par. 1, lett. c</u>). Fermo restando quanto previsto, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza al personale della Parte inviante, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate possibilmente militari, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese (par. 2). Tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti (par. 3).	La relazione tecnica specifica che: • le spese di viaggio, alloggio e gli oneri relativi alla diaria di missione, che è inclusiva del vitto del personale italiano in missione in Uruguay, sono state già quantificate nelle previsioni di spesa relative all'art. II dell'Accordo; • le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni del personale italiano inviato in missione in Uruguay sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per il personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione; • in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto, la RT rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo; • le eventuali cure di urgenza (par. 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non

	comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante.
Articolo X: prevede che sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi con il consenso delle Parti in ambiti specifici di cooperazione nel settore della difesa che coinvolgano organi civili o militari (par. 1). Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite scambio di Note attraverso i canali diplomatici (par. 4).	La relazione tecnica , con riguardo alla possibilità di introdurre emendamenti, protocolli e revisioni che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, afferma che sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un <u>nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa</u> .

DISPOSIZIONI DEL DDL DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3: pone l'onere derivante dall' <u>articolo II</u> dell'Accordo, <u>valutato in euro 5.648</u> ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	La relazione tecnica non considera le norme.
Articolo 4, prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell' <u>Articolo II</u> , non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri derivanti dagli Articoli V (Responsabilità civile), VI (Aspetti finanziari) e X (relativo ai protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi) dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).	

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, valutati in 5.648 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, risulta coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione medesima, relative alle modalità e alla decorrenza dal 2020 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

In particolare, si prende atto di quanto indicato dalla RT, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorre dal 2020, di due unità di personale militare italiano in Uruguay con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia: tale ipotesi appare a sua volta coerente con i criteri di ripartizione degli oneri desumibili dall'articolo VI dell'Accordo.

Si evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per gli Artt. V, VI e X) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo II verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri

aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, sarebbe opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo II dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare, poiché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

Si fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.